

## MILANO

Via Sant' Andrea 3  
20121 Milano  
Tel. + 39.02.65560229  
milano@contegiacomini.net

## GENOVA

V.le Padre Santo 5/11B  
16122 Genova  
Tel. + 39.010.8315280  
Fax + 39.010.8315285  
genova@contegiacomini.net

## MIAMI

Brickell World Plaza  
600 Brickell Avenue  
Suite 1750  
Miami FL 33131  
Tel. +1.305.371.2618  
Fax +1.305.667.3215  
miami@contegiacomini.net

altri uffici in

BRUXELLES – ROMA – BEIJING – BUDAPEST – LIMA

## IN ALLEGATO:

Invito all'evento organizzato da ASLA:  
**“DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA,  
DELL'UNIONE EUROPEA E TRANS-  
NAZIONALE”**

Lunedì 15 giugno 2015  
ore 15.00/18.00

Sala Valente - Tribunale di Milano

## IN QUESTO NUMERO

- La concreta individuazione della società che eserciti direzione e coordinamento di altra società.
- Prodotti agroalimentari ed Unione Europea: le opportunità che derivano dall'impiego delle denominazioni geografiche.
- L'azione diretta del subvettore nei confronti del caricatore nel settore dell'autotrasporto.
- Il reato c.d. “tenue”: dall'art. 153 del codice di procedura penale tedesco al D.Lgs. 16 marzo 2015 n. 28 “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera m) della Legge 28 aprile 2014 n. 67”.
- Novità in famiglia.
- Le Corporazioni dei piloti, gli ormeggiatori e la concorrenza.
- Riconoscimento del danno morale per la perdita del proprio animale domestico.
- Lugano addio?
- La Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di SOA: le conclusioni dell'Avvocato generale Villalón in causa C-593/13.
- Quali conseguenze penali per le sottrazioni a danno dei familiari.

### DUE PROGETTI STRATEGICI IN LINEA CON IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO CHE SEMPRE PIÙ DEVE CARATTERIZZARE IL METODO DI LAVORO DEGLI AVVOCATI

*Two strategic projects in accordance with the continuous process of updating more and more required to the Lawyers: Quality Certification and EU-International approach for the crimes in the economic area.*

Dopo un percorso che ci ha impegnato fortemente nell'ultimo anno, sono in grado di annunciare che il nostro Studio, nell'ambito della preziosa collaborazione con ASLA, ha portato a compimento due importanti progetti strategici, coerenti col percorso innovativo che deve caratterizzare la costante apertura ed evoluzione della professione legale in ogni campo. Sia sul piano organizzativo/strutturale, sia sul piano della formazione specialistica.

Il primo progetto riguarda la certificazione di qualità degli Studi legali, ideata da un team ASLA/RINA, che vedrà il nostro quale primo Studio “campione” certificato con questo nuovo strumento di verifica pensato espressamente per il nostro settore al fine di garantire la clientela, non solo nazionale, sia sulla qualità del lavoro svolto, sia sulla condivisione di principi organizzativi ed etici fondamentali per lo standard professionale che una clientela avveduta ha diritto di richiedere e trovare sul mercato di servizi qualificati e fiduciosi quali certamente sono i servizi legali. Ma su questo progetto torneremo in dettaglio al momento della sua ormai prossima presentazione ufficiale.

Quanto al secondo progetto, ormai concluso, la presentazione avrà luogo in Milano il 15 giugno p.v. alle ore 15 in occasione di un evento che si terrà presso la Sala Valente (Via Freguglia 14) con la partecipazione dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Milano, cui interverranno autorevoli relatori ad illustrazione dell'opera su “Diritto Penale dell'economia, dell'Unione Europea e transnazionale” edita da “La Tribuna” e frutto del lavoro di squadra del team ASLA sul tema, che ho avuto l'onore di coordinare. La locandina è allegata a questo numero della nostra Newsletter

L'idea è nata in seno ad ASLA grazie al continuo e fruttuoso scambio di esperienze professionali innovative e transnazionali che caratterizzano la vocazione di questa associazione che, ad oggi, raggruppa oltre 100 tra i principali studi professionali di avvocati strutturati in forma associativa o societaria per un numero complessivo di circa 8000 legali.

Non tutti questi studi hanno grande dimensione, almeno secondo gli standard internazionali, ma tutti si pongono l'obiettivo di aprirsi al mondo e di conoscere

---

e gestire i profondi cambiamenti che caratterizzano il nostro tempo attraverso un aggiornamento continuo, non solo tecnico-giuridico ma anche della qualità gestionale.

Taluni sono specialistici, taluni multidisciplinari, ma quanto alla utenza di riferimento, tutti hanno una forte componente di clientela imprenditoriale e sono pertanto attenti ai profili che attengono i fenomeni economici, gli aspetti transnazionali ed il loro impatto interdisciplinare con le problematiche legali.

La prospettiva dell'analisi del caso è dunque, per definizione, di tipo strategico in ogni singolo approccio professionale, consapevoli che anche la questione che si presenta in termini strettamente specialistici, ad esempio di natura societaria, spesso impone una disamina "comparata", capace di valutare le eventuali implicazioni fiscali, amministrative, lavoristiche e, sempre più, penali, oltre che del diritto europeo e delle normative transnazionali.

Da queste considerazioni di fondo nasce questo lavoro realizzato dal "team penale" di ASLA che, fra l'altro, constatava come, ancora oggi, permanga nella cultura di molti studi l'idea che la materia penale sia a sé stante, difficilmente armonizzabile all'interno di strutture legali prevalentemente votate alle materie civilistiche ed amministrative, prevalentemente rivolta a soddisfare le esigenze di una clientela individuale con caratteristiche "particolari".

Nulla di più sbagliato, non solo da oggi, in questo approccio comunque datatissimo. La materia penale infatti presenta profili ormai assolutamente invasivi e, spesso, propedeutici all'analisi non penalistica di una problematica legale individuale e, a maggior ragione, imprenditoriale.

L'evoluzione socio-economica di una comunità, d'altronde, è rappresentata anche dal fatto che ai reati "naturali" di lombrosiana memoria, si accompagnano i reati "tecnici" connessi, solo

a titolo esemplificativo, alla normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche (L.231/01), agli illeciti societari, fiscali, ambientali ed in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro. Tutte cose che in un contesto non, o poco, sviluppato appaiono assenti o marginali.

Il diritto penale dell'economia, dunque, in una società sviluppata, deve essere visto in termini di essenzialità, sia in chiave preventiva e sinergica rispetto alle strategie generali da attuare in previsione di un'azione economicamente rilevante, sia, se si intervenga a posteriori nell'ambito di un processo, in termini difensivi ove, sempre più spesso, sono richieste al penalista competenze extrapenali e capacità di lavorare in team con altri esperti, legali e non solo.

Altro aspetto importante di stimolo che questo lavoro intende promuovere, è l'attenzione imposta ai profili di diritto UE e transnazionali che gli avvocati, anche penalisti, sempre più debbono considerare decisivi nelle scelte consulenziali o difensive che sono richiesti di valutare.

La prevalenza del diritto UE opera anche in ambito penale e la non lontana istituzione della Procura Europea, competente sui reati definibili come "Federali", apre prospettive inedite ed estremamente ravvicinate di portata davvero rivoluzionaria.

Da ultimo, stante l'attenzione particolare che ASLA dedica al futuro della professione ed alla sua qualità, non poteva non mancare un pensiero rivolto ai laureandi ed ai giovani avvocati.

Questa è un'opera scritta da avvocati e rivolta agli avvocati. Ma anche e soprattutto ai giovani dell'ultimo semestre pre-laurea ai quali la recente riforma dell'Ordinamento professionale consente di utilizzare tale periodo nel computo dei 18 mesi di pratica effettiva richiesti per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione.

Questo semestre è dunque un periodo

di confine tra il percorso formativo universitario, che si conclude, e la realtà concreta del lavoro, che si avvicina. E' un periodo nuovo, complesso e fondamentale, anche in termini culturali e caratteriali, nel corso del quale testare in anticipo sé stessi di fronte all'imminente momento del passaggio, per dirla banalmente, dalla teoria alla pratica.

L'opera dunque, nella diversità degli argomenti trattati, ha molti denominatori comuni che la riconducono ad un fine unitario: offrire al lettore un approccio professionale a temi penali di grande attualità, tutti caratterizzati dal forte impatto sul mondo dell'economia e tutti connotati dalla rilevanza, talvolta decisiva, di profili del diritto UE e transnazionale. Offrire ai giovani laureandi, specie ove interessati al settore penale, una visione concreta ed innovativa del lavoro che li attende al di là di stereotipi davvero superati.

**Giuseppe M. Giacomini**  
[g.giacomini@contegiacomini.net](mailto:g.giacomini@contegiacomini.net)

---

#### LA CONCRETA INDIVIDUAZIONE DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ALTRA SOCIETÀ.

*The Italian legislator, in order to identify the predominant company amongst a group of companies, at first gives relevance to the concrete and actual situation and only after does he consider presumptions which are destined to operate in a subsidiary way.*

Si pone spesso nella prassi e nella nostra esperienza di legali, il dubbio circa la corretta individuazione, nell'ambito dei gruppi societari, della società che eserciti nei confronti di altra società del gruppo l'attività di direzione e coordinamento con le conseguenti responsabilità nei confronti dei soci e dei creditori delle

---

società coordinate e dirette, ai sensi della norma di cui all'art. 2497 cod. civ.

La nozione di "esercizio di attività di direzione e coordinamento" non coincide, come noto, con quella di controllo o di collegamento come da definizione data dall'art. 2359 cod. civ..

Il dato che rileva ai fini della individuazione della società alla cui direzione e coordinamento sia sottoposta altra società è quello relativo allo svolgimento in concreto di tale attività rimanendo, per converso, indifferente la fonte dalla quale derivi tale potere e ciò indipendentemente dal dato formale rappresentato dal controllo partecipativo, qualora, ovviamente, nonostante tale dato, l'attività di direzione e controllo sia di fatto esercitata da altra società o ente.

Per comprendere meglio la ratio sottesa al sistema, si osserva che la norma codicistica che definisce l'attività di direzione e coordinamento, introdotta con la riforma del 2004, è il portato di giurisprudenza di merito risalente ai primi anni 90 che affermò per la prima volta in Italia, in linea di principio, la responsabilità della società holding per danni provocati dalla filiale italiana di una multinazionale, qualora nel caso concreto fosse dimostrata la partecipazione o cooperazione negli illeciti stessi.

Trattandosi, quindi, di una norma finalizzata a definire le responsabilità per danni eventualmente causati da società facenti parte di un gruppo societario, quel che conta è capire come si formi il processo decisionale (anche in senso lato) e quali soggetti partecipino effettivamente alle determinazioni della società eventualmente sottoposta.

Si tratta, in sostanza, di operare una valutazione fattuale, sulla base dei criteri elaborati dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza di cui si dirà nel prosieguo.

Solo qualora, detti criteri non ai-

utassero, entrerebbero in gioco le presunzioni di cui all'art. 2497 sexies cod. civ. (società tenuta al consolidamento dei bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.).

La Corte di Cassazione ha illustrato puntualmente il principio secondo cui il concetto di direzione economica e coordinamento è qualcosa di più del semplice controllo: "Il gruppo costituisce un'aggregazione di unità produttive giuridicamente autonome, ma collegate sul piano organizzativo al fine di una migliore attuazione degli obiettivi perseguiti dal complesso. La direzione economica unitaria e l'autonomia formale delle imprese partecipanti al gruppo costituiscono momenti qualificanti del fenomeno.

La direzione unitaria si differenzia dal semplice controllo, in quanto quest'ultimo costituisce una situazione potenziale di esercizio di influenza dominante, mentre per l'esistenza del gruppo è necessario l'esercizio effettivo di detta potenzialità.

Inoltre, la direzione unitaria del gruppo, ancorché alla base vi sia il fenomeno del controllo, si evolve rispetto ad esso con una diversificazione qualitativa, se non altro perché il controllo è un fenomeno che può riguardare un'unica controllante ed un'unica controllata, mentre la direzione unitaria del gruppo ha come caratteristica essenziale la pluralità delle controllate, coordinate dall'unica controllante in un'organizzazione imprenditoriale complessa (dal punto di vista economico)" Cass. 8.1.1991, n. 5123, in Giust. civ., 1992, I, 2509 e Cass. 26.2.1990, n. 1439, in Foro it., 1990, I, 1774).

Al fine di individuare alcuni criteri utili alla disamina, possiamo dire che svolge attività di direzione la società (capogruppo) che eserciti un'influenza marcata, incisiva e dominante, imponendo la propria

volontà e sostituendola pressoché integralmente a quella degli organi amministrativi delle società controllate e che elabori programmi finanziari e produttivi di gruppo.

Svolge attività di coordinamento la società (capogruppo) che eserciti sulle controllate un'influenza meno penetrante di quella relativa alla direzione, perché limitata a quanto necessario per assicurare che le attività delle diverse società vengano svolte in modo organico e non confliggente. (in tal senso: Memento Pratico Ipsosa Lefebvre, 2015, 1235). Da tenere presente che, ai fini del funzionamento della norma di cui all'art. 2497 cod. civ. è sufficiente la sussistenza anche solo del coordinamento.

La dottrina ha elaborato alcuni criteri per verificare la presenza dell'attività di direzione e coordinamento.

Come si è detto, l'esercizio di tale attività consiste dunque nello svolgimento di compiti direttivi e di funzioni amministrative inerenti alle diverse società del gruppo; il riferimento ai principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria, effettuato dall'art. 2497, conferma che si tratta dell'esercizio di un'attività in senso lato gestoria.

Nella prassi l'interferenza esercitata dalla capogruppo può essere più o meno ampia a seconda del grado di accentramento prescelto. Inoltre, la direzione della capogruppo può assumere in concreto diverse forme (ad esempio, Galgano ne Il nuovo diritto societario, in Tratt. Galgano, XXIX, Padova, 2003, 176 osserva come essa non debba manifestarsi necessariamente in ordini o direttive imposte dall'alto, cui gli amministratori delle società dominate obbediscano, ma possa esplicarsi, ad esempio, anche in indirizzi predisposti dagli amministratori riuniti nel c.d. group board o direttorio, cui partecipino anche gli amministratori delle società dominate, nei quali si

giunge dialetticamente ad elaborare una sorta di direzione “per consenso” del gruppo).

L’espressione utilizzata dal legislatore sembra comunque confermare, come si è detto, come questa attività possa risolversi anche in una semplice attività di coordinamento delle società; già, dunque, nel collegare la direzione di tutte le imprese del gruppo, in maniera da armonizzare i fini e le singole operazioni, si può riscontrare la manifestazione concreta della direzione unitaria (Salafranca, La responsabilità della holding nei confronti dei soci di minoranza delle controllate, in Soc, 2003, 391). La nozione di attività di direzione e coordinamento abbraccia, pertanto, anche i c.d. gruppi orizzontali o paritetici, come confermato espressamente dall’art. 2497 septies e dalla relazione di accompagnamento al c.d. decreto correttivo della legge di riforma.

Occorre inoltre rilevare come, nel configurare la fattispecie, il legislatore abbia fatto riferimento ad una “attività”; da ciò si desume che l’ingerenza nella gestione delle capogruppo sia concepita come una attività sistematica o continuativa, non viceversa come un unico atto isolato o occasionale (così Badini Confalonieri, Ventura, sub art. 2497, in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Torino, 2004, 2157, i quali ritengono che la circostanza che l’attività di direzione e coordinamento sia una fattispecie perdurante nel tempo e non limitata ad un unico atto pare desumersi anche dalle norme che vi ricollegano precisi doveri di pubblicità nella corrispondenza e negli atti, presso il registro delle imprese, nella relazione sulla gestione, nonché nelle decisioni).

Come si è già accennato, la nozione di direzione si distingue da quella di controllo; la direzione unitaria, infatti, pur potendo in alcuni casi presupporre il controllo, implica

l’esercizio di un’attività ulteriore che non si esaurisce nel semplice dominio dell’assemblea. In concreto può presentarsi, tanto una situazione in cui vi sia direzione senza controllo, quanto una situazione in cui vi sia controllo senza direzione e coordinamento. La norma prevede, tuttavia, che, in presenza di una relazione di controllo, possa presumersi, salvo prova contraria, l’esercizio di quella ulteriore attività che consiste nella direzione e coordinamento. In tal modo, viene dato atto della distinzione tra controllo e effettiva attività di direzione; peraltro, nel presumere (salvo prova contraria) la direzione in caso di controllo viene recepito un dato di comune esperienza, poiché il controllo è generalmente abbinato l’esercizio dell’attività di direzione.

Si rileva, infine, come ulteriore parametro di indagine che, a tenore della norma di cui all’art. 2497 septies c.c., le disposizioni di cui all’art. 2497 e seguenti (direzione e coordinamento) si applicano anche alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497 sexies (presunzioni relative al consolidamento del bilancio e per controllo o collegamento), eserciti attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.

In conclusione, il codice civile ai fini della individuazione, nell’ambito di un gruppo societario della società dominante, dà prevalenza alla concreta situazione effettiva ed in subordine pone delle mere presunzioni destinate ad operare in via sussidiaria.

*Stefano Cavanna*  
*s.cavanna@contegiacomini.net*

## PRODOTTI AGROALIMENTARI ED UNIONE EUROPEA: LE OPPORTUNITÀ CHE DERIVANO DALL’IMPIEGO DELLE DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE.

*European Union and agricultural products and foodstuffs: opportunities arising from the geographical indications and traditional specialities.*

*The Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs introduced three EU schemes known as PDO (protected designation of origin), PGI (protected geographical indication) and TSG (traditional speciality guaranteed) to promote and protect names of quality agricultural products and foodstuffs.*

*The purpose of these schemes is to encourage diverse agricultural production, protect product names from misuse and imitation, promote rural and agricultural activity, help producers to obtain a premium price for their authentic products and on the other hand help consumers by giving them information concerning the specific character of the products so they can buy quality products with guarantees for the production, processing and geographic origin.*

L’Italia è uno dei Paesi europei con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (nel prosieguo anche DOP), a indicazione geografica protetta (nel prosieguo anche IGP) e a specialità tradizionali garantite (nel prosieguo anche STG) riconosciuti dall’Unione Europea (nel prosieguo anche UE). L’UE ha cominciato la politica comunitaria in difesa dei suoi prodotti tipici di qualità nel 1992 con i Regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 che hanno uniformato le preesistenti normative nazionali sviluppando i marchi DOP, IGP e STG. Successi-

vamente, sono stati emanati i Regolamenti 510/2006 sulle DOP ed IGP e il 509/2006 sulle STG che hanno sostituito i precedenti, a loro volta poi abrogati e sostituiti dal recente Regolamento UE n. 1151/2012 (nel prosieguo anche Regolamento), al quale si affianca il sistema di denominazioni già previsto per i vini.

Nello specifico:

- Il marchio DOP è concesso ai prodotti agroalimentari le cui caratteristiche di qualità dipendono del tutto o in parte dall'ambiente geografico in cui sono prodotti. L'ambiente unisce fattori naturali, come il clima e le risorse, a fattori umani, come le tecniche di produzione e trasformazione tipiche di un'area delimitata. Tutte le fasi produttive devono avvenire proprio in tale area;

- Il marchio IGP viene attribuito ai prodotti agricoli e alimentari che posseggono qualità o caratteristiche determinate dall'origine geografica. Al fine di ottenere detto marchio, è sufficiente che almeno una delle fasi produttive avvenga in un'area geografica determinata; per questo motivo, la procedura in questione è meno vincolante rispetto a quella richiesta per l'ottenimento del marchio DOP;

- Il marchio STG riguarda invece i prodotti che rispettano una ricetta tradizionale tipica. E' il metodo di produzione, e non la zona di origine, che contraddistingue il prodotto. Per utilizzare il marchio STG è sufficiente rispettare il disciplinare e che il luogo di produzione e l'origine delle materie prime siano all'interno dell'Unione Europea.

Ad oggi, sono 271 i prodotti agroalimentari italiani iscritti nel Registro europeo delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. Senza contare poi i prodotti per i quali è in corso la procedura di riconoscimento.

Si pensi poi che, proprio la dieta mediterranea, è entrata a far parte del Patrimonio Culturale Immateriale

dell'Umanità dell'Unesco.

In ogni caso, a prescindere dai formali riconoscimenti sopra detti, i prodotti agroalimentari italiani costituiscono vere e proprie eccellenze sia a livello nazionale, che a livello europeo ed internazionale.

In particolare, la Liguria offre una vasta gamma di prodotti di grande qualità le cui caratteristiche sono profondamente legate al territorio e alle tradizioni.

Alcuni di essi hanno già ottenuto la certificazione dell'Unione Europea come prodotti DOP e IGP. Molti altri davvero la meriterebbero.

Si ricorda che, sono prodotti DOP i seguenti:

- Olio extravergine di oliva "Riviera Ligure";
- Basilico Genovese.

Sono prodotti IGP i seguenti:

- Acciughe sotto sale del Mar Ligure, il cui disciplinare di produzione è stato pubblicato sulla G.U. n. 219/2008;

- Focaccia di Recco col formaggio, il cui disciplinare di produzione è stato pubblicato sulla G.U. n. 8/2015.

Va segnalato poi che a inizio 2015, uno dei prodotti tipici liguri più famosi nel mondo, ovvero il pesto genovese al mortaio, si è candidato ad entrare nel Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco per essere, da una parte, patrimonio etno-antropologico tipico della Liguria e, dall'altra, per essere un cibo naturale di alta qualità e salubrità, caratteristico di quella dieta mediterranea il cui valore è già stato riconosciuto dall'Unesco.

Una attenzione particolare va poi riservata al settore delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati e dei prodotti vitivinicoli con riferimento ai quali la Liguria è famosa in tutto il mondo (si pensi, a titolo di esempio, ai seguenti vini liguri: Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà, Colli di Luni, Colline di Levante, Golfo del Tigullio, Riviera Ligure di Ponente, Rossese di Dolceacqua, Ormeasco di

Pornassio, Val Polcevera).

La procedura per poter ottenere la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta è descritta nel Regolamento UE n. 1151/2012.

Innanzitutto, è necessario presentare una domanda di registrazione da parte di una organizzazione (sotto forma di associazione, cooperativa, consorzio o altra forma giuridica) composta da produttori agricoli e/o trasformatori appartenenti alla filiera del prodotto e della quale possono far parte anche altre parti interessate (ad esempio commercianti) presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (nel prosieguo MiPAAF) e presso la struttura regionale competente (ad esempio la Camera di Commercio).

Tale domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità/organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;

- il Disciplinare di produzione del prodotto, che deve comprendere: il nome da proteggere, la descrizione del prodotto, la delimitazione della zona geografica e gli elementi che provano il legame tra essa e il prodotto, la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e/o i metodi locali, il nome e l'indirizzo delle autorità/organismi che ne verificano il rispetto, qualsiasi regola specifica che riguardi l'etichettatura del prodotto. Va sin da ora sottolineato che la costruzione del Disciplinare è una fase importantissima per gli operatori poiché esso regola l'accesso all'uso del nome geografico e ogni produttore del bene certificato dovrà attenersi alle indicazioni e/o prassi operative in esso descritte.

A seguito della presentazione della domanda, il MiPAAF, acquisito il parere della Regione e della struttura regionale competente e verificata la rispondenza della domanda con i requisiti stabiliti dal Regolamento 1151/2012, se non vi sono diffor-

mità, pubblica la proposta di Disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualsiasi soggetto che abbia un interesse legittimo ha 30 giorni per presentare opposizione, dopo di che, il Ministero presenta la domanda alla Commissione Europea, la quale, una volta esaminata la conformità della richiesta al Regolamento, la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale UE entro il termine di 6 mesi.

Se entro 3 mesi dalla pubblicazione non vi è alcuna opposizione, il prodotto ottiene il riconoscimento e viene iscritto nel Registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche protette.

Si precisa che possono essere iscritti in tale registro anche i nomi geografici che riguardano prodotti di Paesi terzi i quali, ovviamente, dovranno rispettare i requisiti richiesti dal Regolamento, oltre che risultare protetti nel Paese di origine (il primo prodotto alimentare extraeuropeo ad iscriversi nel registro europeo è stato il Caffè di Colombia IGP, nel 2007).

A tal proposito, la Cina ha siglato da alcuni anni un accordo con l'Unione Europea che prevede per i firmatari il reciproco riconoscimento di una decina di rispettivi prodotti a denominazione protetta all'interno del proprio territorio, proteggendoli quindi da eventuali tentativi di usurpazione o di imitazione del marchio (ad esempio, i prodotti cinesi riconosciuti come DOP e IGP dall'UE sono: Jinxiang Da Suan Igp (aglio); Guanxi Mi You Dop (agrumi); Lixian Ma Shan Yao Igp (tubero detto igname); Longjing cha Dop (thé); Shaanxi ping guo Dop (mela); Longkou Fen Si Igp (vermicelli); Zhenjiang Xiang Cu (aceto); Yancheng Long Xia (gambero); Pinggu Da Tao (pesca)). Si tratta quindi di uno scenario positivo, poiché grazie a questo mutuo riconoscimento tra l'UE e la Cina è possibile proteggere i prodotti europei DOP e IGP nell'ambito di questo importante mercato di sbocco che si

sta aprendo alle esportazioni comunitarie (per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, sta crescendo in modo esponenziale l'esportazione di vini e spumanti).

Tornando al Regolamento, ai sensi dell'art. 13, i nomi registrati sono protetti contro:

- qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nel caso in cui tali prodotti siano comparabili a quelli registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto;

- qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione;

- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole che riguardi la provenienza, l'origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o l'imballaggio, nelle pubblicità o sui documenti relativi al prodotto che potrebbe così indurre in errore sulla sua origine;

- qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore.

Ad oggi, infatti, sul mercato si riscontra nel settore dell'offerta una vastissima concorrenza tra i produttori ed è sempre più difficile per il consumatore differenziare un prodotto dall'altro. In tale contesto, per i produttori è importante far percepire ai consumatori che il proprio prodotto tipico è diverso dagli altri in virtù delle caratteristiche legate alla sua origine e far sì che gli stessi possano identificarli in modo corretto sul mercato. Allo stesso tempo, i consumatori, che sono soprattutto alla ricerca di prodotti di qualità (qualità che è valutata sulla base della provenienza e dell'origine del prodotto stesso), sono garantiti.

Per questo motivo l'Unione Europea ha voluto mettere a disposizione dei produttori le denominazioni geografiche, affinché esse siano usate come strumento di differenziazione favorendo non solo una concorrenza leale e un maggior sviluppo delle

produzioni regionali ma, come già sottolineato, permettendo ai produttori di tutelarsi anche da eventuali abusi o imitazioni. Con un conseguente beneficio per i consumatori.

Ulteriori obiettivi specifici, oltre a quelli indicati dall'art. 13 sopra riportato, sono poi quelli di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e le caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, oltre a garantire il rispetto uniforme nell'intera Unione Europea dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi dei prodotti registrati con tali denominazioni.

Un esempio pratico della tutela offerta dalle denominazioni e indicazioni geografiche protette risale al febbraio 2014 e riguarda un caso di abuso del nome protetto "Olio extra vergine d'oliva Toscano IGP".

Nei famosi magazzini "Harrods" di Londra e sul loro sito web, infatti, veniva venduto un olio, imbottigliato nel Regno Unito e marchiato Harrods, il quale faceva palesi riferimenti sulla propria etichetta all'olio extra vergine d'oliva Toscano IGP, inserito nel Registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche protette. Per tale motivo, è stato possibile sospendere immediatamente la commercializzazione di questo prodotto tramite l'attuazione della clausola ex officio (clausola introdotta nel 2012 dal Parlamento europeo all'interno del "pacchetto qualità" per tutelare i prodotti certificati "da usurpazioni, imitazioni ed evocazioni") che regola la collaborazione internazionale in materia di frodi alimentari e contraffazioni.

In base a tale clausola, tutti gli Stati membri sono tenuti a contrastare eventuali contraffazioni di prodotti tutelati anche se provenienti da un altro Paese. In questo caso, la procedura è stata infatti attivata dal Department for Environment Food & Rural Affairs del Regno Unito a seguito della richiesta dell'Ispettorato

repressione frodi del Ministero delle Politiche agricole italiano.

In conclusione, i marchi DOP, IGP e STG, da una parte, difendono e valorizzano le produzioni di qualità, scoraggiando pratiche dannose per il settore agroalimentare che è uno dei settori strategici per l'economia comunitaria; dall'altra, costituiscono una garanzia nei confronti dei consumatori, poiché garantiscono un'informazione affidabile per quanto riguarda l'origine geografica dei prodotti e dei loro processi produttivi così che questi possano fare scelte d'acquisto più consapevoli.

**Laura Castagnola**  
[l.castagnola@contegiacomini.net](mailto:l.castagnola@contegiacomini.net)

**Manuela Giacomini**  
[m.giacomini@contegiacomini.net](mailto:m.giacomini@contegiacomini.net)

---

#### L'AZIONE DIRETTA DEL SUB- VETTORE NEI CONFRONTI DEL CARICATORE NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

*Direct action of Subvector against the Loader in Haulage sector.*

*Due to the economic crises striking even the haulage sector, where multiple bankruptcies are registered, the 2011 law referring to direct action of terrestrial sub vector against the first customer is nowadays topical.*

*This law states: "the vector that provided transport service on the account of another vector, which is obliged to perform the service on a contract-basis stipulated with a previous vector or directly with the customer (intended as the one who really ordered the delivery), has direct action for the payment of the compensation to all those who ordered the transport. The latter are jointly liable in the limits of the services received and of the amount decided, reserve the payback of every part against their own contractual counterpart. Any other agreement is excluded if not based on voluntary*

*sector agreements"*

*According to the rule above, the Loader runs the risks to pay twice the freight if the second carrier is not paid. Sometimes the first carrier becomes insolvent and the subrogation granted to the loader is useless.*

*There is the concrete possibility that such rules are unconstitutional because they are contrary to art 41 and 42 of the Italian Constitutional Chart because as a matter of fact a dispossession against the loader is ruled .. The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms protects the property as well.*

*The exception of unconstitutionality of the rules was recently raised by this Law Office in front of Tribunal of Genoa to protect a loader who runs the risk to pay twice the cost of carriage as his contractual party was adjudged bankruptcy. Indeed the loader had suspended the payment to his contractual party as it became clear that shortly the carrier would declared insolvent with a lot of sub vector claiming for payment. The request of payment of the receivership was opposed because the latter refused the of guarantee from loader in respect of the claim from the sub vector*

*The question shall be examined this year and we will come back to inform about the decision.*

La crisi economica che ha colpito anche il settore dell'autotrasporto, ove si registrano molteplici fallimenti, rende attuale la norma, in vigore dal 2011, in materia di azione diretta del sub-vettore terrestre nei confronti del primo committente.

La norma recita testualmente: "il vettore il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento

del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore".

In buona sostanza, nel caso in cui il primo vettore incaricato affidi l'esecuzione di un trasporto ad un altro vettore, senza pagare il corrispettivo, detto sub-vettore può richiedere al committente il pagamento nonostante questi abbia già pagato.

Tale norma rappresenta, di certo, una cautela in favore di chi compie materialmente il trasporto e, in linea di principio, può essere condivisa. Tuttavia, l'istituto, così concepito, può essere fonte di aberrazioni applicative.

Infatti, ove il vettore originariamente incaricato, percepito il compenso, diventi insolvente e fallisca, il committente rischierebbe seriamente di dovere pagare due volte il prezzo per lo stesso trasporto.

All'entrata in vigore della norma molti commentatori si sono affrettati a suggerire accorgimenti per tutelare il committente dagli effetti perversi di tale norma. Purtroppo, però, l'usuale iter seguito per la stipula dei contratti di trasporto ed i brevi termini richiesti, mal si conciliano con le richieste di fideiussioni o di pagamenti differiti o subordinati all'esibizione di documentazione.

Senza dimenticare che lo stesso legislatore ha addirittura comminato la nullità di "diverse pattuizioni" che possano derogare a tale responsabilità del committente.

La norma in esame si limita a concedere al committente il diritto di rivalsa nei confronti della controparte contrattuale ma va da sé che la rivalsa il più delle volte si rivela un rimedio di fatto inutile in caso di

fallimento o insolvenza del vettore. Dunque, fatta salva la tutela del sub-vettore, la norma avrebbe dovuto prevedere almeno che, a fonte della richiesta di pagamento da parte del vettore, il committente avesse potuto ottenere la prova dell'avvenuto pagamento al sub vettore o la dichiarazione di non essersi avvalso di altri vettori, cioè quale condizione per l'assolvimento dell'obbligazione di pagamento del nolo per il trasporto. Tale previsione avrebbe potuto essere altresì valorizzata da un termine di decadenza/prescrizione/prescrizione presuntiva in favore del committente, ovviamente non opponibile al sub-vettore che sarebbe rimasto titolare del diritto nel termine di ordinaria prescrizione.

Pertanto, la norma, così come formulata dal legislatore appare di dubbia costituzionalità poiché formulata in palese violazione dell'art 42 della Costituzione, laddove il doppio pagamento imposto al committente si concretizza in un esproprio senza indennizzo. Inoltre, detta disposizione legislativa appare violare l'art 41 della Costituzione che tutela l'iniziativa economica imprenditoriale, in quanto espone l'impresa a pagamenti senza l'ottenimento di alcuna controprestazione.

Si osserva, infine, che, sotto il profilo "comunitario", il diritto di ogni persona fisica o giuridica al rispetto dei propri beni trova integrale affermazione nel protocollo n. 11 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

L'eccezione di incostituzionalità, nei termini sopra prospettati, è stata recentemente sottoposta da questo studio al Tribunale di Genova per conto di un committente che si è visto richiedere il pagamento del trasporto da parte della curatela del fallimento intervenuto a carico del vettore. In precedenza infatti il committente, alla scadenza del pagamento, avuto sentore dello stato di

insolvenza e, venuto a conoscenza altresì dell'utilizzo di subvettori non pagati, aveva ritenuto di sospendere a titolo cautelativo il pagamento. Successivamente il committente ha offerto alla curatela il pagamento a condizione di espressa manleva verso i sub vettori, manleva peraltro negata dagli organi fallimentari.

Il Tribunale esaminerà nel corso dell'anno la fattispecie e pertanto ci riserviamo di commentare ulteriormente la norma all'esito del procedimento.

**Francesco Massa**  
[f.massa@contegiacomini.net](mailto:f.massa@contegiacomini.net)

---

IL REATO C.D. "TENUE":  
DALL'ART. 153 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE TEDESCO AL D.LGS. 16 MARZO 2015 N. 28 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO, A NORMA DELL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA M) DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67".

*Our Law Firm, always on the lookout for novelties in the criminal law department has been closely following for years the developments of the "tenuous crime". As everyone is well aware, it was first introduced in Europe in the 1970s' by the German Legislator who included it in the article 153 of the Code of Criminal Procedure.*

*On April 28th 2014 the Italian Government passed Law n. 67 regarding the aforementioned legislation.*

*This rule introduced in the Italian Criminal Code a new cause of non-punishment for the following offenses:*

*-crimes or offenses for which their punishment does not anticipate a prison sentence of more than five years;*

*The cause of exclusion from criminal liability works as long as:*

*- The crime is not particularly serious, provokes a quantifiably small damage and the behaviour of the perpetrator is not configured as usual.*

*- The offender did not act for futile or abject reasons, out of cruelty, or that his conduct resulted in the serious injury or death of the victim.*

Il nostro studio, nell'ambito della sua attività di "osservatorio" delle novità in materia penale, è attento da anni alla tematica del reato c.d. "tenue". Come noto, si tratta di istituto giuridico introdotto per la prima volta in ambito europeo, negli anni '70 del secolo scorso, dal Legislatore della Repubblica Federale tedesca, che lo ha inserito nell'art. 153 del codice di procedura penale.

A tal proposito, è un dato significativo che l'applicazione di tale istituto da parte della giurisprudenza tedesca abbia fin da subito creato un caso a dir poco clamoroso quando, sempre negli anni '70, sono stati riconosciuti non offensivi i reati commessi da una società farmaceutica che aveva commercializzato il "Talidomite", un farmaco somministrato alle donne in gravidanza, ma poi rivelatosi causa di possibili malformazioni del feto. Nell'ordinamento italiano, antecedente storico e giuridico di detto istituto è rappresentato dall'art. 49 comma 2 c.p., a mente del quale: "La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso".

Si tratta, evidentemente, di norma che struttura il nostro diritto penale sulla base del principio di effettività del danno/evento lesivo incidente sul bene interesse tutelato dalla norma incriminatrice, in difetto del quale l'autore del fatto non può essere ritenuto punibile.

Tale impostazione già presente nel Codice Rocco è stata ampiamente confermata dalla Costituzione che, quando all'art. 25 comma 2 parla di

“fatto commesso”, richiama implicitamente ma chiaramente il principio secondo cui l’irrogazione di una sanzione penale può essere ammessa, nel nostro ordinamento, solo a patto che si abbia a che fare con condotte oggettivamente lesive di beni costituzionalmente significativi.

In ogni caso, nel nostro ordinamento detto istituto è stato introdotto per la prima volta alla fine degli anni ‘80, con il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, in materia di disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

L’art. 27 di tale decreto prevede che: “Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore”.

Successivamente, con l’approvazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, che ha istituito il Giudice di Pace penale, è stato attribuita a tale Giudice (art. 34 del citato decreto) la facoltà di escludere la procedibilità dell’azione penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

La tematica, come detto, è da anni oggetto di osservazione e riflessione da parte del nostro studio. E, infatti, proprio il sottoscritto ha presentato una relazione sul tema in occasione della “Giornata di studi sul Diritto Penale d’Impresa”, organizzata a Milano il 13/6/2012 dalla Associazione Studi Legali Associati (ASLA). In tale occasione, lo scrivente ha potuto riferire all’uditorio circa la pendenza di un disegno di legge, presso la Camera dei Deputati, avente ad oggetto la estensione della non punibilità del fatto, per tenuità dello stesso, oltre il ristretto novero dei reati oggetto della giurisdizione minorile e del Giudice di Pace.

Da ultimo, con la Legge 28 aprile 2014 n. 67, il Governo è stato del-

egato ad introdurre nel nostro ordinamento, mediante decreto, la sopra citata normativa sulla non punibilità, in sede penale, del fatto caratterizzato da particolare “tenuità”.

Tale delega è stata attuata dal Governo con il D.Lgs. 16 marzo 2015 n. 28, entrato in vigore il 2/4/2015.

Questa norma inserisce nell’ordinamento (precisamente nel nuovo art. 131 “bis” del codice penale) una nuova causa di non punibilità (per l’appunto, per particolare tenuità del fatto) che ha ad oggetto i seguenti reati:

- Delitti o contravvenzioni per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

Detta causa di esclusione della punibilità opera a condizione che:

- Per la modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale risulti di particolare tenuità ed il comportamento del soggetto agente si configuri come non abituale;

- Il reo non abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, non abbia adoperato sevizie o, ancora, non abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, ovvero non abbia cagionato la morte o le lesioni gravissime di una persona;

Davvero interessante è anche la normativa processuale “di corredo” che è stata introdotta dal Legislatore delegato al fine di garantire la migliore applicazione di tale causa di non punibilità.

Da segnalare, in prima battuta, la modifica degli articoli del codice di procedura penale relativi alla procedura di archiviazione.

Il Pubblico Ministero, sulla base delle modifiche introdotte nell’art. 411 c.p.p., è ovviamente facoltizzato a richiedere l’archiviazione delle notizie di reato, rispetto alle quali ravvisi gli elementi che consentono di ritenere il fatto non punibile per la sua particolare tenuità.

Particolarità di detta procedura (così integrata) è rappresentata dal fatto che il Pubblico Ministero deve dare avviso della sua richiesta di archiviazione non solo alla persona offesa dal reato (come già previsto in generale dal codice di rito), ma anche alla persona sottoposta alle indagini. A fronte della previsione di tale procedura, risulta evidente che lo scopo perseguito dal Legislatore delegato risieda nell’esigenza di ancorare la valutazione del Pubblico Ministero, circa la tenuità o meno del fatto, ad un dato fattuale il più possibile “oggettivo”, non foss’altro al fine di non svuotare di significato operativo l’art. 112 della Costituzione, che, come noto, sancisce che: “Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”.

Ne consegue, pertanto, l’esigenza di interpellare, in caso di attivazione della procedura di archiviazione, non solo la persona offesa dal reato, ma anche la persona indagata per il medesimo, al fine di sventare l’evenienza che la persona che presenta una denuncia-querela possa, al di fuori del contraddittorio, ottenere dal Pubblico Ministero, prima, e dal Giudice per la Indagini Preliminari, poi, provvedimenti (attestanti sì la sussistenza di un fatto reato, ma anche la non punibilità dello stesso per tenuità) che di certo non sono idonei a fare stato in un processo civile, instaurato per il medesimo fatto oggetto di indagine, ma ben potrebbero essere tasselli utili per costruire una causa vincente onde ottenere il risarcimento del danno ai fini e per gli effetti dell’art. 2043 c.c.

Oltre a ciò, si deve solo considerare che una normativa che avesse escluso tale contraddittorio, durante la procedura di archiviazione, avrebbe sicuramente rischiato di essere considerata incostituzionale, per violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Costituzione: in sostanza, la persona sottoposta alle indagini/imputato ha diritto a interloquire per

poter dimostrare, in ogni sede, stato e grado del procedimento penale, non solo che il fatto è tenue, ma anche che il fatto non sussiste o non è stato commesso o non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (cfr. art. 530 comma 1 c.p.p.).

Tale notazione è confermata dal fatto che il Legislatore delegato ha visto bene di introdurre nel codice di rito l'art. 651 "bis" c.p.p., in materia di "Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno", una norma chiarissima, secondo cui la sentenza irrevocabile (si badi bene, la sentenza e non un provvedimento di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari) che accerta la non punibilità del fatto-reato per la sua tenuità, fa stato, nel giudizio civile e amministrativo, quanto all'accertamento:

- Della sussistenza del fatto;
- Della sua illiceità penale;
- Della affermazione che l'imputato lo ha commesso.

L'intento del Legislatore delegato di "cristallizzare" il fatto-reato accertato come tenue dal Giudice penale e di "impacchettare" lo stesso ad "uso e consumo" del Giudice civile, se ce ne fosse bisogno, risulta ampiamente ed ulteriormente confermato dalla norma che il medesimo Legislatore ha inteso introdurre nel secondo comma di tale art. 651 "bis" c.p.p., laddove si prevede che detta efficacia di giudicato nel giudizio civile/amministrativo di danno si produca anche nel caso in cui l'imputato abbia optato per la scelta del rito abbreviato.

Si tratta, come si vede, di normativa davvero innovativa, rispetto alla quale gli operatori del diritto dovranno monitorare, intercettare e "stimolare" gli sviluppi applicativi da parte della giurisprudenza dei Giudici di merito. Il nostro studio, naturalmente, è già in "prima linea" al fine di verificare e testare i primi orientamenti applicativi, su cui ver-

rete informati nel prosieguo.

**Luca Robustelli**

***l.robustelli@contegiacomini.net***

---

## NOVITÀ IN FAMIGLIA

*During the month of April 2015 two important changes occurred in Italian family law.*

*The first one regards a decision from the Suprema Corte di Cassazione in which it stated that in the event of a divorce where one of the Parties has a stable cohabitation with another partner, they would lose the right to be maintained.*

*The second, also regarding divorce, was a law passed by Parliament on April 22, 2015 shortening the time for separation thus anticipating the divorce and the contraction of a new marriage.*

Il mese di Aprile 2015 potrà essere certamente ricordato come un momento memorabile per il diritto di famiglia. Infatti, sono due gli importanti avvenimenti che hanno puntato i riflettori su questa branca del diritto.

Quanto al primo, il 3 Aprile 2015 la Suprema Corte di Cassazione ha emesso una sentenza decantata dai media quasi fosse una vera e propria riforma legislativa. Il Giudice di Legittimità ha infatti fatto proprio un nuovo ed importante indirizzo circa l'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole in sede di divorzio.

In buona sostanza, il coniuge che si è formato un nuovo e stabile nucleo familiare, anche mediante una convivenza more uxorio, perde il diritto al mantenimento e, anche nel caso di venir meno di detta convivenza, l'assegno divorzile non potrà più essere ripristinato.

Ovviamente deve trattarsi di un rapporto che sia connotato da determinati presupposti di fatto, dal

momento che la Cassazione precisa "che l'espressione "famiglia di fatto" non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una "famiglia", portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli".

In sintesi, la costituzione di un nuovo nucleo familiare ed un nuovo progetto di vita recide ogni legame con il precedente rapporto familiare, di modo che il coniuge intraprende un nuovo percorso, con diverso assetto e prospettive, e da cui discendono i rischi di fallimento senza poter invocare le tutele che si sarebbero potute godere in passato. La Corte di Cassazione enuncia quindi il principio di diritto per cui "il parametro dell'adeguatezza dei mezzi di sostentamento rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno di fronte all'esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto."

In merito, molti commentatori si sono spesi in diverse considerazioni sulla rilevanza sempre maggiore della famiglia di fatto e sulle crescenti conseguenze a livello giuridico.

In questa sede mi si permetta una sola considerazione.

Dal momento che l'applicazione di tale nuovo principio nomofilattico presuppone l'esistenza di una famiglia che non deriva da un negozio giuridico pubblico, quale è il matrimonio, ma da una mera situazione fattuale, ciò comporta un accertamento giurisdizionale, caso per caso, con le connesse difficoltà di prova, di indagine e di valutazione, soprattutto in ordine alle convivenze ove non vi sono figli.

Il rischio è quello che vi sia una tutela, pro e contro i coniugi onerati, a macchia di leopardo.

Quindi, malgrado il nuovo indiriz-

zo della Suprema Corte di Cassazione sia stato salutato con grande favore, questo presenta comunque dei profili che destano qualche perplessità applicativa.

\*\*\*\*

Altra importante novità intervenuta in materia è poi stata la votazione della tanto attesa riforma costituita dall'accorciamento dei tempi che devono trascorrere tra la separazione e la richiesta di divorzio (votata alla Camera dei Deputati il 22.04.2015 ed in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale).

In sintesi la nuova legge prevede:  
-nelle separazioni giudiziali la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio. Il periodo decorre dalla notifica del ricorso per la separazione.  
-nelle separazioni consensuali la riduzione a sei mesi di detto periodo; il termine più breve è riferito anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali. In questo caso i sei mesi decorrono dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente.

Inoltre è prevista l'anticipazione del momento in cui interviene la separazione dei beni, che le norme finora vigenti fissavano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e che, con il via libera al provvedimento, oggi avviene nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale.

Infine, circa l'affidamento dei figli e il loro mantenimento, è stato precisato che la sentenza del giudice che provvede in merito sarà valida anche dopo l'estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione

del ricorso per separazione personale dei coniugi o in seguito a un ricorso per il divorzio.

La legge si applica anche ai procedimenti in corso e possono accedere al "divorzio breve" anche i coniugi, già separati legalmente, per i quali il triennio di separazione non è ancora trascorso.

La nuova disciplina dei tempi per il divorzio, attesa da molti e salutata come un giusto adeguamento alla normativa di molti Stati europei, è stata invece percepita da altri come un grave attacco alla salvaguardia della famiglia ed alla sua stabilità, tutelata anche dalla Costituzione quale fondamento della società (artt. 29, 30 e 31 Cost.).

Sta di fatto che l'accorciamento dei tempi si applica a prescindere dalla presenza di figli minori o meno, mentre il solo discrimine sui tempi è rappresentato dal mero sussistere di un accordo tra i coniugi.

In ogni caso, se è pur vero che, con la possibilità di uscire con maggiore facilità da un legame matrimoniale per poi, eventualmente, contrarne un altro, vi è il serio rischio di ridurre la percezione dell'impegno, personale, oltre che sociale, che i cittadini si assumono con il matrimonio, nessuna norma potrà mai imporre o vietare l'amore che nutre il rapporto, anche giuridico, tra gli sposi.

Forse, il problema dovrebbe essere analizzato su di un piano socio-culturale, mentre la riforma legislativa, in fondo, registra il mutamento dei bisogni dei cittadini e li disciplina, in questo caso, anche per evitare la fuga all'estero degli italiani, che, addirittura, trasferivano la loro residenza in altri stati europei per poter accedere a discipline più "sbrigative".

**Carla Dellacasa**  
*c.dellacasa@contegiacomini.net*

LE CORPORAZIONI DEI PILOTI,  
GLI ORMEGGIATORI E LA CONCORRENZA.

*The Judges from Catania believe that piloting services may be managed by a number of "corporations" competing against one another. Also local mooring groups?*

Nel corso del 2002, l'Autorità marittima della navigazione dello stretto di Messina aveva respinto una richiesta formulata da un'impresa di navigazione; l'istanza era volta allo svolgimento di taluni servizi tecnico nautici (nello specifico il pilotaggio) in autoproduzione. Il diniego veniva impugnato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il Tar Catania, dopo aver dettagliatamente analizzato la rilevante normativa ha però bocciato l'impugnazione, negando quindi all'armatore siculo la possibilità di svolgere detto servizio in autoproduzione, per motivi di sicurezza.

In breve, per comprendere la fattispecie da un punto di vista fattuale, va rilevato che l'istanza della compagnia di navigazione era diretta ad ottenere l'autoproduzione del servizio di pilotaggio "intesa come svincolo dall'utilizzo del servizio offerto in esclusiva dalla corporazione dei piloti dello stretto di Messina" (cfr. Testo della sentenza).

Le amministrazioni resistenti hanno però – correttamente, secondo il Tar – negato l'esenzione poiché solo un regia unitaria (come quella svolta dai piloti) può tutelare la sicurezza nei porti.

Ed invero "Le ragioni di sicurezza sorgono non solo per effetto della possibile inesperienza o insufficiente conoscenza dei luoghi da parte di un comandante o di un pilota quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente presenti diverse imbarcazioni in manovra con rotte incrociate i cui movimenti e posizioni

devono essere necessariamente conosciuti da un organismo unitario che sappia coordinare l'azione dei singoli piloti".

Al riguardo va poi rammentato che il servizio tecnico-nautico di pilotaggio costituisce un servizio di interesse generale atto proprio a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo.

Ciò detto, non va taciuto che i giudici segnalano espressamente la possibilità di 'forme pluraliste' di gestione del servizio di pilotaggio.

Il pilotaggio potrebbe - per i giudici catanesi - essere quindi gestito anche da una pluralità di corporazioni in regime di concorrenza.

La pronuncia in questione (ed i profili concorrenziali in essa sanciti) sono poi stati richiamati dalla sentenza n. 946/2015 (sempre del TAR Catania) che fa infatti "espresso rinvio alle più approfondite argomentazioni espresse nella sentenza" sopra analizzata.

Questo secondo procedimento ha però ad oggetto la domanda di autoproduzione del distinto servizio di ormeggio che consiste nel complesso delle "prestazioni necessarie ad assicurare l'attracco della nave al molo del porto, lo stazionamento e la successiva partenza, il tutto in regime di piena sicurezza e continuità".

Anche con tale sentenza viene quindi negata l'autoproduzione in quanto - secondo il TAR - tale domanda "contraddice la caratteristica essenziale che tale attività deve possedere: l'essere, cioè, un servizio di interesse generale, da erogare a beneficio di tutti gli utenti del porto, e con i caratteri della doverosità, continuità, universalità, regolazione e sorvegliabilità ad opera della pubblica autorità". Anche in questo caso, peraltro, sussiste la possibilità, per un soggetto interessato ad offrire i suoi servizi "indiscriminatamente a tutti gli utenti del porto che ne avessero necessità" a poter operare sul mercato dell'ormeggio, non potendo essere considerato il mercato dei servizi

tecnico nautici, un "mercato a riserva monopolistica".

**Giorgia Scuras**  
[g.scuras@contegiacomini.net](mailto:g.scuras@contegiacomini.net)

---

#### RICONOSCIMENTO DEL DANNO MORALE PER LA PERDITA DEL PROPRIO ANIMALE DOMESTICO.

*The Court of Appeal recognized the moral damage for the death of a pet. On March 27th 2015, the Court of Appeal in Rome with a historical judgment recognized to the owner of a dog who died because of the negligent conduct of the veterinarian not only property damage but also moral damage.*

Risale al 27 marzo 2015 la storica sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma che riconosce non solo i danni patrimoniali ma anche quelli morali al padrone di un cane deceduto a causa della condotta negligente del veterinario.

Il cane, infatti, era morto a seguito dell'ingestione di un osso che gli aveva causato l'occlusione all'esofago con lacerazione dei tessuti adiacenti e conseguente versamento di liquido. Tale circostanza, come confermato in sede di appello, si sarebbe potuta evitare se si fossero eseguiti gli esami clinici di routine e se il veterinario non avesse sbagliato diagnosi.

Per questo motivo, la Corte d'Appello ha condannato il professionista al risarcimento del danno patrimoniale e ha riconosciuto il danno morale poiché, come si legge nelle motivazioni della sentenza: «Non sembra dubitabile che la perdita di un animale d'affezione, specie nel caso in cui il rapporto sia radicato da tempo, comporti un pregiudizio non soltanto alla sfera emotivo-interiore, ma sia suscettibile di modificare e alterare le abitudini di vista e gli assetti relazioni del danneggiato».

E ancora: «Nel caso di un cane da compagnia - scrivono i giudici di sec-

ondo grado - è fin troppo noto come le abitudini dell'animale influiscano sulle abitudini del padrone e come il legame che si instaura sia di una intensità particolare, sicché affermare che la sua perdita sia "futile" e non integri la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata, non sembra più rispondente ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori».

In altri termini, la Corte d'Appello ha riconosciuto quel coinvolgimento affettivo che nasce dalla relazione che si instaura tra l'uomo e il proprio animale da compagnia, facendo così un ulteriore passo avanti verso il pieno riconoscimento degli animali come "esseri senzienti" all'interno della nostra legislazione, come già stabilito dall'Unione Europea all'art. 13 del TFUE.

Detto ciò, è auspicabile quindi che questo possa portare all'inserimento degli animali tra i beni e i valori tutelati dai principi fondamentali della nostra Costituzione, come già fatto in altri Stati europei, in quanto appunto esseri senzienti, capaci cioè di provare piacere e dolore e come tali degni non solo di rispetto ma anche di una diversa considerazione giuridica.

**Manuela Giacomini**  
[m.giacomini@contegiacomini.net](mailto:m.giacomini@contegiacomini.net)

---

#### LUGANO ADDIO?

*The operation of voluntary disclosure doesn't formally require physical repatriation of undisclosed foreign investments. Nevertheless, the current taxation regime appoints Italian banks as the easiest and most likely destination for assets awaiting disposal.*

La Svizzera, come noto, è leader mondiale nella gestione patrimoniale transfrontaliera. I numeri degli asset in gestione, infatti, superano quelli della Gran Bretagna e delle Isole del Canale, distaccando di gran lunga altre piazze

finanziarie come Hong Kong, Singapore e il Lussemburgo (fonte Finma). Ecco perché le banche dei 4 cantoni, anche per evitare il possibile ripetersi dell'aggressione (fruttuosamente) effettuata dagli Stati Uniti alle loro casse, hanno virato verso un rapido adeguamento agli standard internazionali raccomandati dall'OCSE. Le Autorità svizzere, infatti, vogliono perpetuare ciò che per tradizione costituisce la spina imprenditoriale del paese: l'attività bancaria (latu sensu). Gli intermediari elvetici, quindi, sono stati convinti del fatto che assumere il mandato di investire i capitali non dichiarati al Fisco, è un "modello commerciale superato". La svolta (epocale) verso la rinuncia alla tradizionale discrezione della piazza elvetica (dai trattati "Rubik" in avanti) non si è, tuttavia, mai tradotta nel tradimento della clientela estera. Per i risparmiatori italiani giunti al "bivio" della voluntary disclosure, ciò è dimostrato, da ultimo, dal fatto che, salvo non siano loro stessi a farlo "spontaneamente", nessuna informativa verrà fornita dalle banche svizzere al Fisco romano prima del 1° gennaio 2014 (annualità, come noto, per la quale sono ancora aperti i termini per effettuare una regolare dichiarazione). Ragione di più per restarne clienti. Tuttavia, a falsare l'ineguagliabile concorrenza elvetica (i rendimenti delle gestioni svizzere superano, mediamente, i nostri), vi ha pensato il legislatore italiano.

Coloro che, infatti, decidessero di non abbandonare il suolo svizzero, si esporranno a una difficile e complessa autoliquidazione "analitica" (situazione, peraltro, inevitabile per il 2014). Non esiste, infatti, per le sostanze affidate in gestione a un intermediario non residente, un regime analogo a quello riservato alle "banche" italiane. Non è un caso, quindi, che già alcuni istituti di credito oltre confine, stiano mettendo a punto dei prodotti finanziari in grado di neutralizzare l'ostacolo fiscale sfruttando i vantaggi riservati ai soli investimenti assicurativi (cfr. art.

26-ter d.p.r. n. 600/73). Impedimento, quest'ultimo, che non pare, fra l'altro esattamente compatibile con le libertà garantite dall'ordinamento comunitario (cfr. art. 63 TFUE). Ci si aspetta, dunque, che il nostro legislatore si adegui e abbandoni campanilismi di dubbia liceità.

Anche in tale prospettiva, i contribuenti ormai convinti a saltare il fosso e autodenunciarsi, potrebbero decidere di non abbandonare la bella Lugano e suoi familiari "sportelli".

**Nicolò Raggi**  
**n.raggi@contegiacomini.net**

---

LA CORTE DI GIUSTIZIA  
DELL'UNIONE EUROPEA IN  
MATERIA DI SOA: LE CON-  
CLUSIONI DELL'AVVOCATO  
GENERALE VILLALÒN IN  
CAUSA C-593/13

*On March 10th, the Advocate General Pedro Cruz Villalón presented his opinions on the case brought before the Court by the Council of State with the partial judgment no. 5213 of October 29th 2013. The judgment was issued in the proceeding instituted by the companies RINA Spa, SOA RINA Spa and RINA Services SpA, assisted by the firm Conte & Giacomini, against the Italian legislation of SOA (DPR 507/2010), that requires such bodies to have their registered offices on the Italian territory.*

*Villalón concluded that article 16 of the Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market must be interpreted in contrast to national legislation which impose companies (SOA) that want to certify to have their registered office in the member State where they want to certify.*

Il 10 marzo scorso, l'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, Pedro Cruz Vil-

lalón ha espresso il proprio parere motivato in merito alle questioni di diritto dell'Unione europea, sollevate dai giudici del Consiglio di Stato con la sentenza parziale n. 5213 del 29.10.2013. La pronuncia era stata emessa nell'ambito del giudizio instaurato dalle società RINA S.p.a., SOA RINA S.p.a. e RINA Services S.p.a., assistite dai legali dello studio Conte & Giacomini e Damonte, avverso la normativa italiana in materia di SOA (società organismi di attestazione), nella parte in cui (art. 64 del D.P.R. n. 207/2010) impone alle società che vogliono svolgere i propri servizi in Italia di stabilirvi la sede legale.

Già in precedenza, con la sentenza del 12.12.2013 (in causa C-327/12, Ministero dello Sviluppo economico e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture contro SOA Nazionale Costruttori), la Corte di giustizia si era occupata della compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina contenuta nel D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, relativa a tali imprese "tipicamente" italiane (le SOA), che si occupano della qualificazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nella parte in cui il D.P.R. (art. 70 commi 4 e 5) prevede che le medesime applichino tariffe minime obbligatorie per i servizi forniti.

Con tale pronuncia, i giudici dell'Unione europea avevano "salvato" la citata normativa, sulla base della considerazione secondo cui, pur creando una restrizione allo stabilimento delle imprese di un altro Stato membro che volessero offrire il servizio nel nostro Paese chiedendo onorari inferiori, la disciplina era tuttavia idonea a garantire la buona qualità dei servizi di attestazione e quindi la realizzazione dell'interesse pubblico di tutela dei destinatari dei medesimi.

Richiamando il contenuto di tale pronuncia, l'Avvocato generale (che aveva presentato il proprio parere motivato anche in quel caso) ha affrontato la questione posta dal Consiglio di Stato,

relativa alla possibilità di applicare alle SOA la deroga alla libertà di stabilimento, di cui all'art. 51 TFUE (contemplata anche dall'articolo 2 paragrafo 2, lett. i della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, cd. direttiva servizi), escludendo che l'attività di attestazione svolta da tali organismi configuri una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (punti 17 e 18 delle conclusioni). Dopo aver formulato, quindi, una risposta negativa in merito al secondo quesito posto dal Consiglio di Stato, Villalòn ha concentrato la propri analisi sulla direttiva servizi, ritenuta applicabile *ratione materiae*, per "determinare fino a che punto l'ostacolo all'esercizio delle suddette libertà fondamentali [di stabilimento e di prestazione dei servizi]" rappresentato dal requisito della residenza/sede *legae*, pacificamente ritenuto discriminatorio dalla Corte alla luce del diritto primario, "trovi giustificazione nel caso presente" (punto 2).

Nel paragrafo relativo all'individuazione della libertà fondamentale interessata (punti 25 e ss.), l'Avvocato generale ha evidenziato che ciò che la normativa nazionale sulla sede "ostacola è la prestazione di servizi da parte di una società stabilita in un altro Stato membro, senza aver potuto tuttavia limitare la libertà di tale società di stabilirsi in tale altro Stato membro".

E pertanto l'Avvocato generale, dopo aver richiamato la sentenza della Corte (Commissione/Italia, C 279/00) in cui è stato statuito che «il requisito in base al quale le imprese (...) devono avere la sede legale o una dipendenza nel territorio nazionale è direttamente in contrasto con la libera prestazione dei servizi in quanto rende impossibile la prestazione, in tale Stato membro, di servizi da parte delle imprese stabilite in altri Stati», ha analizzato (punti 34 e ss.) l'obbligo controverso alla luce dei requisiti vietati di cui all'articolo 16 della direttiva servizi (capo relativo

alla "libera circolazione dei servizi"). Tra i requisiti espressamente vietati di cui all'art. 16, paragrafo 2, vi è l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul territorio nazionale, requisito da ritenersi apertamente discriminatorio, come viene pertanto definito quello imposto alle SOA dal D.P.R. 207/2010.

In ultimo, al paragrafo 4 delle proprie conclusioni (punti 42 e ss.), l'Avvocato generale analizza le giustificazioni fornite dal governo italiano in merito all'adozione del provvedimento controverso ed esclude che tale caso rientri nelle deroghe previste all'art. 16 paragrafi 1 e 3 (tra cui sono ricomprese esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza) affermando che comunque "esistono mezzi meno restrittivi" per conseguire l'obiettivo, invocato dallo Stato italiano, dell'esigenza di tutela dei destinatari dei servizi.

In conclusione, Villalòn afferma quindi che "L'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale come quella controversa nella presente causa, la quale impone ad una società che intenda prestare servizi di attestazione di avere la propria sede legale nello Stato membro di destinazione".

**Greta Demartini**  
[g.demartini@contegiacomini.net](mailto:g.demartini@contegiacomini.net)

#### QUALI CONSEGUENZE PENALI PER LE SOTTRAZIONI A DANNO DEI FAMILIARI

*The Italian Legislator has focused on the particular case of property crimes against the kin. In opposition to the general provision, article 649 of the Italian Criminal Code specifically rules the "non punishment cause" for the property crimes committed against the spouse, brothers or sisters, ascendant or descendant*

*under certain conditions.*

*This cause doesn't apply in cases of robberies, extortions, kidnapping for extortion purposes and also for any property crimes committed with violence against a person.*

*This waiver doesn't apply to non relatives participating in the crime.*

Condotte come svuotare il conto corrente paterno per concedersi una vacanza su un'isola tropicale, circonvenire il proprio fratello perché rinunci alla ricca eredità di famiglia, scassinare la cassaforte del nonno per vendere i preziosi cimeli ivi conversati, raggirare la propria moglie per farsi consegnare i gioielli di famiglia, sono azioni che ai più appariranno poco condivisibili sul piano morale. Sul piano penale invece? Il responsabile è passibile di una qualche sanzione penale?

Il Legislatore italiano ha ritenuto di inserire espressamente nel nostro codice penale una cosiddetta "causa di non punibilità" per i reati contro il patrimonio commessi a danno dei "congiunti". Detta previsione è stata codificata nell'articolo 649 c.p.

Questa scelta trova la sua ratio nella (tendenziale) comunanza degli interessi economici delle famiglie e, dunque, di una tutela delle stesse anche sotto il profilo patrimoniale. Si è inteso evitare che la comminazione di una sanzione penale possa turbare i rapporti familiari; rapporti che, nel caso, potrebbero trovare una soluzione probabilmente più soddisfacente per tutti i soggetti coinvolti sul piano civilistico.

Si comprende, dunque, perché detta causa di non punibilità operi soltanto per i delitti commessi a danno di un congiunto. Diversamente, qualora risultasse danneggiato anche un soggetto estraneo, l'agente non potrebbe beneficiare del regime di favore in esame. Si pensi, ad esempio, al caso in cui venga sottratto un bene in proprietà fra un congiunto e altro soggetto esterno alla famiglia.

Di fondamentale importanza è, inoltre, definire la categoria dei congiunti. La norma prende infatti in considerazione espressamente i seguenti soggetti: il coniuge, non legalmente separato; l'ascendente o il discendente o l'affine in linea retta (l'affinità è il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge; sono affini in linea retta il genero e la suocera, la nuora e il suocero, il marito e il figlio che la moglie abbia avuto da un precedente matrimonio); l'adottante o l'adottato; il fratello o la sorella, conviventi.

Con riferimento al coniuge, si richiede che non si sia ancora perfezionata la separazione che, pacificamente, avviene con la omologa della separazione consensuale oppure con la irrevocabilità delle sentenza di separazione giudiziale. Di nessun rilievo penalistico è, pertanto, la separazione "di fatto".

Allo stesso mondo, anche la convivenza di fatto (la cosiddetta "convivenza more uxorio") non ha alcuna rilevanza ai fini dell'applicabilità di questa causa di non punibilità. Sul punto è stata espressamente interpellata la Corte Costituzionale la quale ha chiarito che la convivenza di fatto, mancando "dei caratteri di stabilità e di certezza propri del vincolo coniugale, essendo basata sull'affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile" non è "meccanicamente assimilabile" al vincolo

coniugale. Pertanto, tale disparità di trattamento non costituisce una discriminazione incostituzionale (Corte Cost. n. 352 / 2000).

Ulteriore precisazione deve riguardare lo status di "convivenza" richiesta per la rilevanza del rapporto di fratellanza/sorellanza. La convivenza è quel rapporto non occasionale di vita domestica caratterizzato da una comunanza di sentimenti e di interessi che si differenzia dalla semplice coabitazione la quale, al massimo, può essere considerata quale valore sintomatico della convivenza ma non quale suo necessario presupposto.

Chi stesse già iniziando a meditare di porre in essere alcuna delle condotte descritte in apertura o, comunque, qualsiasi altro delitto contro il patrimonio a danno di un congiunto è bene prestare attenzione anche a quanto dispone il comma terzo del medesimo art. 649 c.p.. Ivi, infatti, sono previsti dei limiti all'applicazione della disciplina di cui sopra.

La citata causa di esclusione della punibilità infatti non si applica ai delitti di rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.) e sequestro di persona a scopo estorsivo (art. 630 c.p.) nonché ad ogni altro delitto commesso con violenza alle persone.

La giurisprudenza è divisa nel ritenere ricompresa nella categoria della "violenza alle persone", oltre quella

fisica, anche quella psichica.

Un orientamento sostiene, infatti, che ai fini dell'operatività della deroga alla causa di non punibilità in oggetto rilevi unicamente la coercizione fisica, rimanendo dunque esclusa la mera violenza psichica o la minaccia (Cass. pen. n. 32354/2013, Cass. pen. n. 16023/2005).

Un opposto orientamento ricomprende "nella nozione di violenza non solo quella fisica, ma anche quella morale, la quale costituisce pur sempre un forma di coazione psichica che si estrinseca in un atteggiamento di intimidazione del soggetto passivo, in grado di eliminare o ridurre la sua capacità di determinazione" (Cass. pen. n. 35528/2008).

Infine, una riflessione è da riservarsi alla posizione del concorrente nel reato a danno di congiunti. Se, come sopra visto, il familiare può godere della causa di non punibilità in esame lo stesso non può dirsi per quel soggetto che partecipi moralmente o materialmente all'azione delittuosa. È infatti pacifico che l'istituto qui descritto abbia un'efficacia esclusivamente personale e, dunque, non è estendibile al concorrente il quale resta pertanto esposto ad una possibile azione penale.

*Filippo Marcenaro*  
*f.marcenaro@contegiacomini.net*

# CONTE & GIACOMINI

## AVVOCATI

GIUSEPPE M. GIACOMINI

ATTILIO M. COSTABEL\*

STEFANO CAVANNA

SERGIO MARADEI

LUCA ROBUSTELLI

TOMASO ROMANENGO

GIORGIA SCURAS

FRANCESCO MASSA

LORENZO RAVENNA

LAURA CASTAGNOLA

GRETA DEMARTINI

CARLA DELLACASA

FILIPPO MARCENARO

DANIELE VENTURINI

MANUELA GIACOMINI

GIULIA TALAMAZZI

AMBRA ARVIGO

GIOVANNI ANNICETTI

OF COUNSEL:

PROF. AVV. JUAN ESPINOZA  
ESPINOZA\*\*

AVV. PAOLO DI FRANCO\*\*\*

AVV. NICOLÒ RAGGI

\* ADMITTED IN FLORIDA

\*\* ADMITTED IN PERU

\*\*\* ADMITTED IN HUNGARY



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO



Evento di presentazione dell'opera  
**“DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA,  
DELL'UNIONE EUROPEA E TRANSNAZIONALE”**

saranno presenti gli autori:

*Antonio Bana, Luca Basilio, Fabio Cagnola, Laura Castagnola, Angela Coppola, Giuseppe M. Giacomini, Silvia Levis, Filippo Marcenaro, Emanuele Montemarano, Simone Olivetti, Sandro Putignano, Luca Robustelli, Paola Rubini, Maria Sardelli, Marianna Settimi, Claudio Visco.*

Lunedì 15 giugno 2015 ore 15.00/18.00  
Sala Valente - Via Freguglia 14 - Milano

---

**15.00 Inizio lavori – saluti introduttivi**

Avv. Giovanni Lega, Presidente ASLA  
Avv. Remo Danovi, Presidente Ordine Avvocati di Milano  
Avv. Salvatore Scuto, Presidente Camera Penale di Milano  
Intervento in rappresentanza della Casa Editrice La Tribuna

**15.30 Relazione di apertura**

Avv. Enrico Traversa, Direttore Servizio Giuridico Commissione UE

**16.00 Coffee break**

**16.30 Tavola rotonda**

Moderatore: Dott. Giovanni Negri, Sole 24 Ore  
Intervenienti:

- Prof. Avv. Massimo Condinanzi, Università Statale di Milano;
- Dott. Fabrizio D'Arcangelo, GIP in Milano;
- On. Dott. Cosimo Ferri, Sottosegretario alla Giustizia;
- Dott. Luca Poniz, Pubblico Ministero in Milano;
- Dott. Gaetano Ruta, Pubblico Ministero in Milano;
- Dott. Achille Tonani, General Manager RINA Services S.p.A.;
- Dott. Filippo Trifiletti, Direttore Generale di ACCREDIA;
- Prof. Gian Luca Varraso, Università Cattolica di Milano;

**18.00 Conclusioni e saluti**

Avv. Giovanni Lega, Presidente ASLA  
Avv. Giuseppe M. Giacomini, Coordinatore Gruppo di Lavoro.

---

**\* Il convegno è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e attribuirà n. 2 crediti formativi**

*Ove richiesto verrà rilasciato apposito certificato di partecipazione da depositarsi presso l'Ordine di appartenenza del partecipante, ove diverso da quello di Milano, per ottenere i crediti formativi.*

**RSVP entro e non oltre**  
Lunedì 1 Giugno 2015

**Per iscrizioni**  
Segreteria ASLA  
[www.aslaitalia.it](http://www.aslaitalia.it)

La partecipazione alla giornata di studi è libera e la conferma di partecipazione è assegnata sulla base delle priorità nelle iscrizioni.

**Per informazioni**  
[info@aslaitalia.it](mailto:info@aslaitalia.it)  
+39.333.4970728  
Sig.ra Anna Maria Casati



Il progetto è nato in seno al gruppo di lavoro ASLA sul diritto penale dell'economia, coordinato dall'Avv. Giuseppe M. Giacomini. In questo contesto si è preso atto che vi è stato un significativo sviluppo del diritto penale sostanziale e processuale in coerenza con l'evoluzione della società, il progresso tecnologico e scientifico, l'integrazione europea e gli strumenti di cooperazione internazionale.

In questa constatazione gli autori hanno trattato tematiche di rilevanza penale molto diverse ma tutte di forte impatto sul diritto dell'economia e tutte legate da un "filo rosso" costituito appunto dalla normativa UE e dai vincoli imposti da accordi internazionali cui l'Unione Europea e i suoi stati membri aderiscono.

Sono autori dell'opera i seguenti avvocati penalisti, tutti soci o associati di studi ASLA:

*Antonio Bana, Luca Basilio, Fabio Cagnola, Laura Castagnola, Angela Coppola, Giuseppe M. Giacomini, Silvia Levis, Filippo Marcenaro, Emanuele Montemarano, Simone Olivetti, Sandro Putignano, Luca Robustelli, Paola Rubini, Maria Sardelli, Marianna Settimi, Claudio Visco.*

Al progetto hanno collaborato i seguenti studi ASLA:

- **Studio Bana**
- **Cecon & Associati**
- **Coccia De Angelis Pardo & Associati**
- **Conte & Giacomini**
- **del Plato & Associati**
- **Studio Ghedini - Longo**
- **Macchi di Cellere Gangemi**
- **Studio legale e commerciale Montemarano**
- **Putignano Studio Legale**
- **Simmons & Simmons**